

**COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 127/22/2011**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Si tratta di appello della Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 4 - avverso la sentenza n.392/41/2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano con la quale è stato accolto il ricorso della società Caldex srl avverso avviso di rettifica e liquidazione di imposta di registro relativa all'atto di cessione di ramo di azienda intervento nell'anno 2006 tra Caldex sas (cedente) e Caldex srl (acquirente).

Notificato regolarmente l'atto di appello la società appellata non si è costituita nel presente grado di giudizio e la causa è stata posta in decisione alla pubblica udienza in data 26/5/2011 sulle conclusioni rassegnate dal rappresentante dell'Ufficio presente.

L'appello non è fondato e non può essere accolto.

Nulla aggiunge di nuovo l'appellante Ufficio rispetto a quanto dedotto in prime cure ed oggetto di attenta e corretta disamina da parte del primo Giudice.

In particolare l'appellante contesta che i primi Giudici abbiano erroneamente preso in considerazione ai fini della valutazione dell'avviamento quale elemento nella valutazione del ramo di azienda ceduto, anche il risultato negativo (perdite di esercizio precedente) di una delle annualità pregresse con ciò sminuendo la "qualità" della azienda ceduta e determinando in tale modo una stima che non rifletterebbe ad avviso dell'Ufficio, il reale valore della azienda ceduta.

Osserva questa Commissione che in primo luogo la cessione ha riguardato solo il ramo commerciale dell'azienda compravenduta atteso che è rimasta alla cedente la parte immobiliare dell'azienda.

A tale stregua il valore accertabile non può che essere proprio quello dell'attività commerciale e quindi assume peculiare rilevanza il valore dell'avviamento.

Sotto tale profilo non si comprende in cosa dovrebbe essere censurata la sentenza della Commissione Provinciale che ha esattamente richiamato applicando, le regole normativamente stabilite ai sensi dell'art 2 comma 4 Dpr n 460/1996 in tema di determinazione del valore dell'avviamento nel caso di cessione delle aziende e per i diritti reali sulle stesse.

I primi Giudici hanno, infatti, accertato che l'Ufficio ha adottato un sistema di calcolo non in linea con quanto normativamente previsto senza, peraltro, indicare in alcun modo quale e per quale ragione sia stato scelto un metodo alternativo a quello di cui alla norma richiamata, ai fini della determinazione del valore dell'avviamento.

Di qui il vizio insanabile dell'atto di rettifica impugnato dalla società. La sentenza impugnata merita dunque piena conferma.

Nulla si dispone in ordine alle spese non essendosi costituita la parte appellata nel presente grado di giudizio.

**P.Q.M.**

La Commissione respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata.